

## CONVENZIONE

tra

l'Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di Fisica e Astronomia

e

l'Istituto Nazionale di Astrofisica - Osservatorio Astrofisico di Arcetri

L'Università degli Studi di Firenze in persona della Magnifica Rettrice, Prof.ssa Alessandra Petrucci, nata a [REDACTED], C.F. 01279680480, a ciò autorizzata con delibera del Consiglio di Amministrazione in data .....

e

l'Istituto Nazionale di Astrofisica (in seguito indicato come "INAF"), con sede in Roma, Viale del Parco Mellini n. 84, codice fiscale 97220210583, rappresentato dalla Dott.ssa Maria Sofia Randich, Direttore dell'Osservatorio Astrofisico di Arcetri, con sede in Firenze, Largo Enrico Fermi n. 5, ivi domiciliata per la carica e a ciò autorizzata con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 2 agosto 2022, numero 71

### PREMESSO

- che è compito primario delle Università elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con Istituti extra universitari di ricerca, finanziati, in tutto o in parte, dallo Stato o da Organi preposti al finanziamento pubblico della ricerca;
- che l'INAF ha il compito di promuovere, coordinare ed effettuare ricerche nel campo dell'astrofisica e dell'astronomia;
- che le attività dell'Università degli Studi di Firenze (nel seguito "Università") nel campo dell'astrofisica sono svolte di norma presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia (nel seguito "Dipartimento");
- che l'INAF considera di preminente interesse, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, favorire lo svolgimento dell'attività didattica nel campo dell'astronomia ed in particolare quella relativa agli insegnamenti universitari connessi con l'attività dell'INAF a livello dei corsi di laurea in Fisica, delle Scuole di Specializzazione, delle Scuole dirette a fini speciali, dei Corsi di Perfezionamento e dei Dottorati di Ricerca;
- che tra il Dipartimento e l'Osservatorio Astrofisico di Arcetri (nel seguito "Osservatorio") esiste una lunga e feconda tradizione di collaborazione, e che è riconosciuta, da parte dell'Università e dell'INAF, l'opportunità che tale collaborazione sia mantenuta e rafforzata al fine di assicurare alle attività delle parti il contributo delle reciproche competenze;
- che la legge 30 dicembre 2010, n. 240, dispone, all'articolo 1, che "Le università sono sede primaria di libera ricerca e di libera formazione nell'ambito dei rispettivi ordinamenti e sono luogo di apprendimento ed elaborazione critica delle conoscenze; operano, combinando in

modo organico ricerca e didattica, per il progresso culturale, civile ed economico della Repubblica”;

- che la suddetta legge, all’articolo 23, comma 1, prevede che “Le università, anche sulla base di specifiche convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all’articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, possono stipulare contratti della durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni, a titolo gratuito o oneroso di importo non inferiore a quello fissato con il decreto di cui al comma 2, per attività di insegnamento di alta qualificazione al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo *curriculum* scientifico o professionale. I predetti contratti sono stipulati dal rettore, su proposta dei competenti organi accademici. I contratti a titolo gratuito possono essere stipulati esclusivamente con soggetti in possesso di un reddito da lavoro autonomo o dipendente, fermi restando i requisiti richiesti. I contratti a titolo gratuito, ad eccezione di quelli stipulati nell’ambito di convenzioni con enti pubblici, non possono superare, nell’anno accademico, il 5 per cento dell’organico dei professori e ricercatori di ruolo in servizio presso l’ateneo.”;
- che lo Statuto dell’Istituto Nazionale di Astrofisica adottato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera n. 42 del 25 maggio 2018, ed entrato in vigore il 24 settembre 2018, all’articolo 1, comma 4, prevede che “*L’INAF promuove sinergie con le Università e altri Enti di Ricerca nazionali, internazionali ed esteri e con il mondo dell’impresa*”;
- che l’Art. 27 dello Statuto dell’INAF sopra citato “Rapporti con università, enti di ricerca ed altri organismi pubblici o privati prevede, tra l’altro, che “*Al fine di promuovere la collaborazione tra l’INAF e le università, gli enti di ricerca e gli organismi pubblici e privati, nel reciproco interesse di sviluppare le attività di ricerca e l’alta formazione sulle materie di competenza, l’INAF, con atto del Presidente e previa delibera del Consiglio di Amministrazione può stipulare convenzioni generali o accordi quadro*”;
- che la precedente convenzione fra l’Osservatorio e il Dipartimento di Fisica e Astronomia è scaduta il 15 marzo 2022 e che si rende necessario procedere alla stipula di una nuova convenzione che disciplini, senza soluzione di continuità, anche il progresso, con il presente accordo.

Le parti, ciascuna nella sua veste e qualità, tutto quanto premesso, stipulano quanto appresso.

#### Art. 1

(Esecuzione della Convenzione)

1. L’esecuzione della presente Convenzione è affidata, per quanto riguarda l’Università, al Direttore del Dipartimento di Fisica e Astronomia e, per quanto riguarda l’INAF, al Direttore dell’Osservatorio Astrofisico di Arcetri (“INAF OAA”).

#### Art.2

(Uso di locali)

1. L’INAF e l’Università degli Studi di Firenze (nel seguito indicati genericamente come Enti), tramite, rispettivamente, l’Osservatorio e il Dipartimento (nel seguito indicati genericamente come Strutture), nel rispetto dei Regolamenti dell’INAF e dell’Università ospitano nei locali a essi affidati o in locali all’uopo destinati dall’INAF o dall’Università, personale strutturato e

non strutturato dell'altro Ente nonché personale assegnato a strutture comuni che potranno essere costituite tramite ulteriori convenzioni.

2. In particolare, l'INAF mette a disposizione alcuni uffici destinati al personale universitario e l'Università degli Studi di Firenze mette a disposizione del personale INAF un ufficio presso la sede del Dipartimento.

### Art. 3 (Uso di beni)

1. L'Osservatorio, compatibilmente con le proprie esigenze operative, consente al Dipartimento l'uso delle attrezzature e dei mezzi e servizi tecnici dell'Osservatorio stesso, inclusi la biblioteca e gli accessi telematici alle banche dati.
2. Il Dipartimento, compatibilmente con le proprie esigenze didattiche e di ricerca, consente all'Osservatorio l'uso delle attrezzature e dei mezzi del Dipartimento, inclusa la biblioteca, e dei servizi tecnici dell'Università, inclusi gli accessi telematici alle banche dati.
3. I modi di utilizzo di cui al comma precedente saranno regolati da accordi da stipularsi fra le Parti.
4. Ove nello sviluppo dei propri programmi una delle parti ritenesse opportuna l'installazione presso l'altra di nuovi impianti di ricerca o di strumenti di grande rilievo tecnico-scientifico le parti si consulteranno in vista della realizzazione comune delle nuove iniziative.

### Art. 4 (Programmazione)

1. I programmi della Struttura ospitata, l'installazione di nuovi importanti mezzi di ricerca o di strumenti di grande rilievo tecnico-scientifico e comunque la realizzazione di nuove iniziative di grande impatto sono predisposti in accordo con il Direttore della Struttura ospitante, per quanto riguarda la loro compatibilità con le altre attività della Struttura medesima.

### Art. 5 (Manutenzione degli immobili, dei mobili e degli impianti - Sicurezza)

1. Ciascun Ente ha l'onere della manutenzione straordinaria dei propri immobili e dei propri impianti affidati in uso o in comodato secondo la presente convenzione e secondo quanto stabilito dai propri regolamenti.
2. Ciascun Ente ha l'onere della manutenzione straordinaria dei propri mobili e delle attrezzature di sua proprietà, ad esso affidati in uso o in comodato, secondo quanto stabilito dai propri regolamenti
3. Ciascun Ente è responsabile della sicurezza nei luoghi di lavoro secondo le disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; in particolare, ai fini dell'assolvimento degli obblighi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, in applicazione del Regolamento di Ateneo per la sicurezza e la salute dei lavoratori e dei Regolamenti dell'INAF, il Datore di Lavoro è identificato nel Direttore Generale dell'Università e nel Direttore Generale dell'I.N.A.F. che, a tal fine, ha delegato i direttori delle singole Strutture di Ricerca.
4. I datori di lavoro, anche tramite i rispettivi R.S.P.P., si scambiano reciproche informazioni sui dati riportati nei documenti di sicurezza in esito alla valutazione dei rischi.
5. L'Osservatorio e il Dipartimento sono responsabili della conformità alle normative vigenti per le macchine, attrezzature, nonché i prototipi o altre strumentazioni di loro proprietà, realizzate e utilizzate nell'attività di ricerca. Il personale delle parti che se ne avvale è tenuto al rispetto delle normative e delle disposizioni adottate in materia di sicurezza e d'igiene del lavoro, ai fini della protezione collettiva e personale.
6. Laddove le parti riconoscono che l'obiettivo comune di sicurezza possa essere più

efficacemente raggiunto attraverso azioni congiunte, il Direttore dell'Osservatorio e il Direttore del Dipartimento concordano i modi intesi a dar seguito comune a determinati adempimenti previsti dalla normativa vigente e/o dai rispettivi D.V.R. (ad esempio la redazione dei piani di emergenza, la designazione del personale incaricato di misure di prevenzioni incendi, evacuazione, primo soccorso, etc....).

#### Art. 6

(Manutenzione ordinaria degli immobili, dei mobili e degli impianti)

1. Ciascuna Struttura ospitata ha l'onere, secondo quanto stabilito dal successivo Art. 7, della manutenzione ordinaria degli immobili, degli impianti e delle attrezzature e dei mobili che utilizza in virtù della presente convenzione.

#### Art. 7

(Spese di gestione e spese generali)

1. Sono attribuite all'Ente ospitante sia le spese di gestione sia le spese generali inerenti ai locali e agli impianti che utilizza in virtù della presente Convenzione.
2. Per spese di gestione s'intendono quelle sostenute dalla struttura ospitante per il funzionamento delle utenze e dei servizi generali qui elencati in via indicativa e non esaustiva: le utenze: energia elettrica, acqua, gas, riscaldamento e condizionamento, rimozione rifiuti, servizi di telefonia, posta, vigilanza notturna; i servizi generali: centralino telefonico, pulizia locali, servizi di fotocopia.
3. Per spese generali s'intendono quelle sostenute dalla Struttura ospitante per la manutenzione ordinaria dei locali, degli impianti, dei servizi comuni delle biblioteche e delle attrezzature. I contributi di gestione sostenuti dalla Struttura ospitante direttamente o attraverso l'Ente di appartenenza per il funzionamento delle utenze e dei servizi generali, inerenti ai locali e agli impianti che utilizza in virtù della presente Convenzione, saranno oggetto di eventuali successivi accordi.

#### Art. 8

(Personale)

1. L'Osservatorio e il Dipartimento, se necessario, concorrono al funzionamento dei servizi generali e comuni assegnando personale non docente previo accordo dei Direttori.
2. Indipendentemente dall'Ente di appartenenza, il personale si atterrà alle norme generali di organizzazione e di sicurezza vigenti all'interno dell'Ente ospitante.
3. L'Ente ospitante è esente da qualsiasi responsabilità nei confronti del personale dell'Ente ospitato per atti da esso compiuti in violazione dei regolamenti e delle norme di sicurezza.
4. Le parti si impegnano ad equiparare il personale dell'uno e dell'altro Ente in ogni atto, convenzione, ecc. che preveda facilitazioni e benefici a favore del personale, e nell'accesso ai servizi offerti dall'INAF e dall'Università, purché ciò non comporti maggiori spese per l'Ente contraente.
5. Il personale dell'INAF e del Dipartimento deve essere autorizzato dal Direttore della struttura di appartenenza per poter svolgere la propria attività presso la struttura ospitante.

#### Art. 9

(Assicurazioni)

1. L'INAF e l'Università, direttamente o attraverso le proprie Strutture di appartenenza, garantiscono la copertura assicurativa per la responsabilità civile di ciascun Ente nei confronti dei propri dipendenti, studenti, titolari di assegni di ricerca, borsisti.

Art. 10  
(Attività di collaborazione scientifica e tecnologica)

1. Considerato che i programmi di ricerca dell'Osservatorio possono essere di grande interesse per lo svolgimento dell'attività istituzionale del personale universitario, l'Osservatorio potrà, con consenso dell'interessato e previo parere favorevole degli organi universitari competenti, assegnare incarichi di ricerca e di collaborazione tecnica a personale dell'Università - Dipartimento.
2. L'espletamento degli incarichi di ricerca e di collaborazione tecnica deve essere compatibile con il pieno adempimento da parte degli interessati dei propri doveri nei confronti dell'università, nel rispetto delle vigenti disposizioni.
3. Analogamente l'Università - Dipartimento può utilizzare per la propria attività scientifica, previo nulla-osta degli organi competenti dell'INAF, personale di quest'ultimo, col consenso degli interessati e analogamente il Direttore dell'Osservatorio può invitare il Direttore del Dipartimento o un suo delegato a partecipare alle riunioni del Consiglio di Struttura dell'Osservatorio.
4. Inoltre, il personale dell'Osservatorio può afferire alle Unità di Ricerca che eventualmente vengano create dal Dipartimento, in accordo con le norme vigenti.
5. Le parti potranno utilizzare, mettere in comune e trasferire reciprocamente fondi e risorse per l'esecuzione delle attività di ricerca programmate e per la realizzazione o l'acquisizione degli strumenti e delle apparecchiature scientifiche e tecnologiche necessarie.
6. Tali fondi e risorse saranno amministrati dalla parte di volta in volta designata, con vincolo di scopo in ordine ai programmi di ricerca cui sono destinati.
7. Nel caso sia necessaria una maggiore coordinazione di queste attività di collaborazione scientifica, potranno essere costituiti dei gruppi di ricerca Osservatorio – Dipartimento a tempo definito (di seguito indicato come GdR).
8. I GdR sono costituiti per l'esecuzione di progetti specifici, anche pluriennali, di interesse reciproco, nel rispetto dei principi di autonomia delle due istituzioni.
9. Può afferire ad un GdR solo il personale di Osservatorio e Dipartimento specificatamente coinvolto nel progetto di ricerca per cui il GdR è stato costituito. I componenti del GdR propongono un responsabile del progetto che viene nominato congiuntamente dai Direttori di Osservatorio e Dipartimento.
10. Nel periodo di attuazione della Convenzione, il Direttore del Dipartimento può invitare il Direttore dell'Osservatorio o un suo delegato a partecipare ai Consigli di Dipartimento.

Art. 11  
(Attività didattica, Alta Formazione)

1. La partecipazione del personale dell'Osservatorio all'attività didattica dell'Università è regolata dallo Statuto e Regolamenti dell'Università.
2. Il personale dell'Osservatorio può:
  - a. partecipare ai Consigli di Corso di Laurea, al Collegio di Dottorato in Astronomia;
  - b. partecipare alle selezioni per l'ammissione ai corsi e alle commissioni di valutazione finale, ai fini del conseguimento della Laurea Triennale, Magistrale e di Dottore di Ricerca;
  - c. essere relatore di Tesi di Laurea Triennale e Magistrale nonché supervisore di tesi di Dottorato;
  - d. far parte di commissioni per esami di profitto e conclusivi dei corsi di Laurea e di Dottorato ed essere Coordinatore dei corsi di Dottorato;
  - e. far parte delle commissioni di concorso per il conferimento di assegni di ricerca;
  - f. essere titolare di incarichi a titolo gratuito per l'insegnamento in corsi ufficiali o

integrativi

3. L'Osservatorio può concorrere al Dottorato di Ricerca contribuendo al finanziamento o cofinanziamento di una o più borse triennali di Dottorato finalizzate a progetti specifici di comune interesse.
4. L'Osservatorio e il Dipartimento costituiscono una commissione paritaria per il coordinamento della didattica delle materie astronomiche.
5. La commissione è costituita da 2 membri per ciascuna parte nominati dal relativo direttore.
6. Lo scopo della commissione è favorire la partecipazione di ricercatori INAF alla didattica dell'Università e avanzare proposte ai consigli dei corsi di Laurea e di Dottorato sulla didattica delle materie astronomiche.
7. La commissione è coordinata da un suo membro eletto durante la prima riunione della stessa.
8. La commissione rimane in carica cinque anni.

Art. 12  
(Durata)

1. La presente convenzione ha la durata di cinque anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata previo accordo tra le parti.
2. Le parti potranno recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite pec da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno sei mesi.

Art. 13  
(Imposta bollo e registrazione)

1. La presente convenzione è assoggettata ad Imposta di bollo, assolta in modo virtuale ai sensi dell'art. 15, D.P.R. n. 642/72 del 26/10/1972, da parte di INAF, con autorizzazione n. 37422, rilasciata da Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Lazio.
2. La presente convenzione sarà sottoposta a registrazione, solo in caso d'uso, a cura della Parte interessata.

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate, e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire, che il trattamento dei dati personali raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione avviene ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (RGPD).

La presente Convenzione, formata da n. ... (...) pagine, viene letta e sottoscritta digitalmente dalle parti ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connessi.

Firenze,

Per l'Istituto Nazionale di Astrofisica  
Osservatorio Astrofisico di Arcetri  
Il Direttore  
Dott.ssa Maria Sofia Randich

\_\_\_\_\_

Per l'Università degli Studi di Firenze  
Dipartimento di Fisica e Astronomia  
Il Magnifico Rettore  
Prof.ssa Alessandra Petrucci

\_\_\_\_\_